

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 29-03-2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:45, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	INNAMORATI RICCARDO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	CARDENA' FRANCO	P
SENZACQUA GIACOMO	P	FAGIANI LUCIANO	P
FELICI TAINO	P	STORTONI LEONARDO	P
FERMANI SAMANTHA	P	LAUTIZI VELIA	A
QUINTILI BENITO	P	RIBICHINI RUBEN	A
MAZZAFERRO MARIA PIA	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Cesetti Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato documento istruttorio predisposto dal Responsabile del 2^ Settore – Finanze e Contabilità;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli undici (11) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della L.147/2013 e del Regolamento Comunale TARI il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2018, nel testo allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il Piano Finanziario, come prima approvato, costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, anche ai sensi del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo.

Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni indicate nell'allegato documenti istruttorio, le sotto riportate tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" approvate con deliberazione consiliare n. 5 del 28 aprile 2017:

Utenze domestiche anno 2018

<i>N</i>	<i>Codice</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1	A001	CATEGORIA 1 OCCUPANTI	1,06
2	A002	CATEGORIA 2 OCCUPANTI	1,24
3	A003	CATEGORIA 3 OCCUPANTI	1,43
4	A004	CATEGORIA 4 OCCUPANTI	1,53
5	A005	CATEGORIA 5 OCCUPANTI e oltre	1,73
6	A0NR	DOMESTICA NON RESIDENTE	1,24
7	CANT	CANTINA E ALTRE PERTINENZE	0,86
8	SOFF	SOFFITTE	0,86
9	GARA	GARAGE	0,86

Utenze NON domestiche anno 2018:

<i>N</i>	<i>Codice</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1	Z004	Tomaifici, lavorazione calzature ed accessori, ecc.	3,87
2	Z005	Istituti di credito, servizi finanziari, poste e telecomunicazioni, assicurazioni, ecc.	1,76
3	Z006	Commercio di frutta e verdura	4,98
4	Z007	Alberghi, convitti, ecc.	1,41
5	Z009	Esposizioni materiali per rivestimenti, articoli per l'edilizia, bagni, commercio all'ingrosso di bibite, articoli per animali domestici e per l'agricoltura, ecc.	1,29
6	Z010	Lavorazione batterie, tintorie, oleifici, lucidatura mobili, ecc.	1,63
7	Z012	Maglifici, lavorazione stoffe, accessori per abbigliamento, ecc.	3,46
8	Z014	Studi professionali, uffici in genere, laboratori dentisti, odontotecnici, ambulatori in genere, ecc.	1,75
9	Z015	Esposizioni di mobili, arredamenti, ferramenta, autoricambi, commercio di solo abbigliamento, ecc.	1,97
10	Z016	Lavorazione minuterie metalliche ed accessori metallici per la casa, ecc.	4,65
11	Z019	Autocarrozzerie, officine meccaniche in genere, elettrauti, scatolifici, imbianchini, ecc.	2,13
12	Z023	Cartolibrerie, giocattoli, giornali, orefici, profumerie, articoli per la casa, farmacie, fotografi, ecc.	2,17
13	Z025	Esposizione auto, moto, motocicli, autorimesse, depositi in genere, commercio di combustibili in genere, rifornimenti di carburanti, pompe funebri, ecc.	0,97
14	Z028	Supermercati, tipografie, litografie, serigrafie, ecc.	3,27
15	Z031	Lavorazione paglia, cappelli, borse, ecc. produzione di cannuce in genere, ecc.	1,94
16	Z032	Rimanenti pubblici esercizi bar, ristoranti, pizzerie, ecc.	3,26
17	Z034	Falegnami	2,70
18	Z035	Commercio generi alimentari, tabacchi, materiale elettrico, articoli per l'informatica, gommista fioraio tappezziere, pelletteria, calzature, mercerie, macellerie, ecc.	2,83
19	Z036	Barberie, parrucchiere, estetisti, ecc.	2,61
20	Z037	Convento	1,41
21	Z038	Deposito attività edilizia, lavorazione uova ed articoli dell'agricoltura e depositi per attrezzature, ecc.	1,19
22	Z047	Lavanderie	1,98
23	Z048	Sale da ballo, convegni, discoteche, night, ecc.	1,86
24	Z050	Stazione carabinieri	1,41

Di dare inoltre atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Di determinare che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti al 31 luglio e 30 settembre 2018.

Di dare ancora atto che:

- l'ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni concedibili previste dall'articolo 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI trova copertura al di fuori del piano finanziario;
- è quantificato nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio per le agevolazioni previste dal predetto articolo 27 per le utenze domestiche;
- è previsto all'intervento 09.03.1.04.02.05.999.

Di dare infine atto e precisare che le tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2018.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli undici (11) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, al fine di provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 31 marzo 2018;

DICHIARA il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

Tenuto conto che l'art. 1 comma 652 della L.147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 Aprile 1999, n.158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti che per l'anno 2018 sono previsti in € 340.000,00 così suddivisi:

Acquisto di beni e prestazioni di servizi	€.	276.095,00
Personale	€.	43.105,00
Fondo Svalutazione Crediti	€.	20.800,00
Totale spese Raccolta Rifiuti Solidi Urbani	€.	340.000,00

Tenuto presente che per l'anno 2018 è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere sostanzialmente inalterato il quadro delle tariffe e delle aliquote di tributi approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 aprile 2017.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/04/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017.

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che

«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26.

Dato atto che la Legge 27.12.2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'art. 1 comma 37 dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999.

Dato atto che si conferma, anche per il corrente anno, la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica nella misura rispettivamente del 73,00 e 27,00.

Considerato che i Comuni nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ 23 luglio 2004 n.13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n.750 e 10 luglio 2003 n.4117) in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art.3 L.241/90 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate e siano adottate al fine di perseguire "una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'art.97 della Costituzione" (TAR Piemonte 12 luglio 2006 n.3825).

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Visto l'art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 che prevede "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, comma così modificato dall' art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n.

208 e che pertanto si introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario.

Vista la pubblicazione del 08 Febbraio 2018 da parte del MEF, dipartimento delle Finanze, delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione, e che la stessa riporta le seguenti osservazioni:

- *"che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento."*
- *"anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente."*
- *"Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati"*.

Vista la Nota di approfondimento IFEL alle summenzionate linee guida interpretative e l'applicativo di simulazione dei costi standard che lo stesso organismo ha messo a disposizione utilizzando uno schema di calcolo con un formato simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida.

Tenuto presente che le risultanze della simulazione, ottenuta con le componenti del costo standard di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida, risulta inferiore ai costi totali previsti dal piano finanziario in approvazione.

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo presuntivo di determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il quale prevede che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
- ;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale.

Considerato che il gettito atteso con le tariffe approvate nell'anno 2017 è in linea con il piano finanziario per l'anno 2018, tenuto conto delle rettifiche e delle nuove dichiarazioni presentate nel corso dell'anno 2017, propone di confermare le aliquote dell'anno 2017.

Considerato di confermare le attuali agevolazioni previste dal Regolamento Tari.

Ritenuto di provvedere in merito.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Tutto ciò premesso

Richiamati, inoltre,:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di approvare, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 della L.147/2013 e del Regolamento Comunale TARI il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2018, nel testo allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 2 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui l'art. 1 comma 639 della L.147/2013, anche ai sensi del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo.

Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni indicate nell'allegato documenti istruttorio, le sotto riportate tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" approvate con deliberazione consiliare n. 5 del 28 aprile 2017:

Utenze domestiche anno 2018

<i>N</i>	<i>Codice</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1	A001	CATEGORIA 1 OCCUPANTI	1,06
2	A002	CATEGORIA 2 OCCUPANTI	1,24
3	A003	CATEGORIA 3 OCCUPANTI	1,43
4	A004	CATEGORIA 4 OCCUPANTI	1,53
5	A005	CATEGORIA 5 OCCUPANTI e oltre	1,73
6	A0NR	DOMESTICA NON RESIDENTE	1,24
7	CANT	CANTINA E ALTRE PERTINENZE	0,86

8	SOFF	SOFFITTE	0,86
9	GARA	GARAGE	0,86

Utenze NON domestiche anno 2018:

<i>N</i>	<i>Codice</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1	Z004	Tomaifici, lavorazione calzature ed accessori, ecc.	3,87
2	Z005	Istituti di credito, servizi finanziari, poste e telecomunicazioni, assicurazioni, ecc.	1,76
3	Z006	Commercio di frutta e verdura	4,98
4	Z007	Alberghi, convitti, ecc.	1,41
5	Z009	Esposizioni materiali per rivestimenti, articoli per l'edilizia, bagni, commercio all'ingrosso di bibite, articoli per animali domestici e per l'agricoltura, ecc.	1,29
6	Z010	Lavorazione batterie, tintorie, oleifici, lucidatura mobili, ecc.	1,63
7	Z012	Maglifici, lavorazione stoffe, accessori per abbigliamento, ecc	3,46
8	Z014	Studi professionali, uffici in genere, laboratori dentisti, odontotecnici, ambulatori in genere, ecc.	1,75
9	Z015	Esposizioni di mobili, arredamenti, ferramenta, autoricambi, commercio di solo abbigliamento, ecc.	1,97
10	Z016	Lavorazione minuterie metalliche ed accessori metallici per la casa, ecc.	4,65
11	Z019	Autocarrozzerie, officine meccaniche in genere, elettrauti, scatolifici, imbianchini, ecc	2,13
12	Z023	Cartolerie, giocattoli, giornali, orefici, profumerie, articoli per la casa, farmacie, fotografi, ecc.	2,17
13	Z025	Esposizione auto, moto, motocicli, autorimesse, depositi in genere, commercio di combustibili in genere, rifornimenti di carburanti, pompe funebri, ecc.	0,97
14	Z028	Supermercati, tipografie, litografie, serigrafie, ecc.	3,27
15	Z031	Lavorazione paglia, cappelli, borse, ecc. produzione di cannucce in genere, ecc.	1,94
16	Z032	Rimanenti pubblici esercizi bar, ristoranti, pizzerie, ecc.	3,26
17	Z034	Falegnami	2,70
18	Z035	Commercio generi alimentari, tabacchi, materiale elettrico, articoli per l'informatica, gommista fioraio tappezziere, pelletteria, calzature, mercerie, macellerie, ecc.	2,83
19	Z036	Barberie, parrucchiere, estetisti, ecc.	2,61
20	Z037	Convento	1,41
21	Z038	Deposito attività edilizia, lavorazione uova ed articoli dell'agricoltura e depositi per attrezzature, ecc.	1,19
22	Z047	Lavanderie	1,98
23	Z048	Sale da ballo, convegni, discoteche, night, ecc.	1,86
24	Z050	Stazione carabinieri	1,41

Di dare inoltre atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Di determinare che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate scadenti al 31 luglio e 30 settembre 2018.

Di dare ancora atto che l'ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni concedibili previste dall'art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI trova copertura al di fuori del piano finanziario ed è quantificato come segue:

- nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio per le agevolazioni all'art. 27 per le utenze domestiche, previsto all'intervento 09.03.1.04.02.05.999.

Di dare infine atto e precisare che le tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2018.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE,

In considerazione dell'urgenza che riveste l'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi in questione;

SI PROPONE

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 29-03-2018 - Pag. 11 - COMUNE DI FALERONE

in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 3517 del 26-04-2018

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 26-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 26-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26-04-18 al 11-05-18 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 29-03-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto